



Il giudice tributario pone un limite allo *ius postulandi* del difensore che rinuncia al mandato alle liti

L'avvocato che rinuncia al mandato non può essere tenuto allo *ius postulandi* a tempo indeterminato se il cliente non provvede alla sua sostituzione.

Questo, in sintesi, il principio statuito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Modena con la sentenza n. 363/2019 dell'8 luglio scorso. Con tale pronuncia i giudici tributari pongono un limite all'efficacia delle disposizioni previste dall'art. 85 del cpc che sanciscono l'inefficacia della rinuncia al mandato sino alla sostituzione del difensore rinunciatario (*"La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore"*).

Detta disposizione, come ricordato anche dai giudici modenesi, mira ad evitare una vacatio dello *ius postulandi*, ovvero del potere di compiere e ricevere atti, conferito dalla parte al proprio difensore con la procura alla lite. L'avvocato di parte conserva così le funzioni e la legittimazione del suo ruolo, a tutela e nell'interesse del suo mandante fino alla nomina del nuovo difensore.

La giurisprudenza ha tuttavia risposto all'esigenza di garantire a favore del difensore rinunciatario un limite a tale tutela. Altrimenti, infatti, il difensore rinunciatario, in mancanza di nomina del nuovo difensore, potrebbe risultare sine die tenuto a svolgere le attività di difesa necessarie ad evitare pregiudizi e decadenze a carico della parte nonostante il venir meno del rapporto professionale.

Tale esigenza ha trovato un giusto rimedio sull'orientamento affermato in tema di inammissibilità del ricorso per difetto di assistenza, che trae origine dal principio sancito, proprio in ambito tributario, dalla Corte costituzionale (n. 189/2000) e poi recepito dalle SS.UU. della Suprema Corte (n. 22601/2004), a mente del quale, nei giudizi in cui è obbligatoria l'assistenza tecnica di un difensore abilitato, il giudice è tenuto a disporre che l'attore che stia in giudizio senza assistenza tecnica si *"munisca di essa conferendo incarico ad un difensore abilitato; con la conseguenza che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata solo a seguito della mancata esecuzione di tale ordine"*.

La Commissione Tributaria modenese – facendo buon governo di tale principio e nell'intento di porre un limite allo *ius postulandi* a carico del difensore rinunciatario – ha difatti statuito che, in caso di regolare rinuncia al mandato da parte del difensore in corso di giudizio, si verifica un difetto di rappresentanza. Tale circostanza impone al giudice di ordinare alla parte di munirsi di difensore, come previsto dall'art. 182 cpc, che trova applicazione nel processo tributario per espresso richiamo ad opera dell'art. 12, co. 10, del D.Lgs. n. 546/92. Con la conseguenza che, qualora tale ordine rimanga disatteso, come nel caso esaminato dai giudici modenesi, il ricorso è dichiarato inammissibile per mancanza dell'assistenza tecnica obbligatoria.

La sentenza in esame non ha tolto nulla alla garanzia di difesa della parte assistita in occasione della rinuncia al mandato, ma ha lucidamente individuato il rimedio sistematico che dovrebbe indurre le parti ad

ottemperare l'ordine del giudice di nominare un nuovo difensore, in tal modo assicurando effettiva ed immediata efficacia alla rinuncia al mandato e sottraendo il difensore rinunciatario all'onere di svolgere attività difensive anche una volta venuto meno il rapporto professionale con la parte.

Per maggiori informazioni contattare:

Berardo Lanci | Partner

E berardo.lanci@cms-aacs.com

T +39 06 47815 305/306

Beatrice Fimiani | Counsel

E beatrice.fimiani@cms-aacs.com

T +39 06 47815 305/306

Le opinioni ed informazioni contenute nel presente documento hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale.

Il documento è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.



Law . Tax

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles
on a variety of topics delivered by email.

cms-lawnow.com

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Uffici CMS:

Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bogotá, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Düsseldorf, Edimburgo, Francoforte, Funchal, Ginevra, Glasgow, Hong Kong, Istanbul, Kiev, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Luanda, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Manchester, Milano, Monaco, Monaco di Baviera, Mosca, Muscat, Parigi, Pechino, Podgorica, Poznan, Praga, Reading, Riad, Rio de Janeiro, Roma, Santiago del Cile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Siviglia, Skopje, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Teheran, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

cms.law